

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 6 MAGGIO 2008, N. 17954: sulle diverse sanzioni connesse agli interventi edilizi soggetti a DIA e SUPERDIA**

*« ... gli interventi edilizi in zone soggette a vincolo (storico-artistico o paesaggistico-ambientale) possono essere realizzati con la procedura della denuncia di inizio attività solo subordinatamente al rilascio del parere o dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo (comma 6 dell'art. 22 DPR 380/2001, e comma 8 dell'art. 1 legge 443/2001). Ma è anche vero che, quando si tratti di interventi ammessi al regime DIA di cui al citato primo comma dell'art. 22, la realizzazione senza titolo (quindi senza aver presentato denuncia di inizio attività; o senza aver conseguito il nulla-osta dell'autorità tutoria quando si tratta di immobile soggetto a vincolo) non è soggetta a sanzione penale; giacché questa è solo riservata (ex art. 44, comma 2bis DPR 380/2001) agli interventi ammessi al regime DIA di cui al terzo comma del medesimo art. 22 (c.d. SUPERDIA), e in particolare alle ristrutturazioni edilizie con aumenti di unità abitative, volumi, superfici etc., cioè a quegli interventi più impegnativi in cui il regime della denuncia di inizio attività è considerato alternativo al permesso di costruire, talché la costruzione senza titolo o in difformità dal titolo incorre nello stesso trattamento sanzionatorio. »*

---



*mu*

425

**Udienza pubblica  
del 26.2.2008**

**Sentenza n.  
R. G. n. 27879/07**

## REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

### LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

#### TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Signori  
Dott. Claudio VITALONE  
Dott. Agostino CORDOVA  
Dott. Pierluigi ONORATO (est.)  
Dott. Alfredo Maria LOMBARDI  
Dott. Aldo FIALE  
ha pronunciato la seguente

Presidente  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere

#### SENTENZA

sul ricorso proposto per TERMINI Rosaria, nata a Mazzarino il 14.12.1918,  
avverso la sentenza resa il 4.4.2007 dalla Corte d'appello di Palermo.

Vista la sentenza denunciata e il ricorso,  
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Pierluigi Onorato,  
Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Alfredo Montagna,  
che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso,  
Udito il difensore della parte civile, avv. ==  
Udito il difensore dell'imputato, avv. Andrea Di Lieto, che ha insistito su tutti i motivi di  
ricorso, chiedendone l'accoglimento,  
Osserva:

#### Svolgimento del processo

1 – Con sentenza del 4.4.2007 la Corte d'appello di Palermo, parzialmente riformando quella  
resa il 15.5.2006 dal locale tribunale:  
- ha dichiarato non doversi procedere contro Rosaria Termini per il reato di cui agli artt. 1, 2 e  
20 della legge 64/1974 (capo C), per essere estinto per prescrizione;  
- ha assolto la stessa imputata dal reato di cui all'art. 734 c.p.(capo E) per insussistenza del  
fatto;  
- ha confermato il giudizio di responsabilità della medesima imputata in ordine ai reati di cui  
all'art. 44 lett. b) D.P.R. 380/2001 (capo A), agli artt. 2, 13, 4 e 14 della legge 1086/1971  
(capo C) e all'art. 163 D.Lgs. 29.10.1999 n. 490 (capo D), per aver realizzato una nuova  
costruzione in cemento armato (piano di fondazione con nove pilastri), in zona sottoposta a



vincolo di inedificabilità, in assenza di concessione edilizia (ora permesso di costruire) e di nulla-osta dell'autorità preposta al vincolo, senza progetto esecutivo, senza previa denuncia dei lavori al Genio Civile e senza la direzione dei lavori da parte di tecnico abilitato (accertati in Palermo in data 8.8.2003);

- e per l'effetto ha condannato la stessa Termini alla pena, condizionalmente sospesa, di un mese di arresto ed euro 5.000 di ammenda, confermando l'ordine di demolizione delle opere abusive.

In particolare, la Corte territoriale ha osservato e ritenuto quanto segue:

- a ridosso di un'antica palazzina posta al centro di un parco palermitano era stata realizzata una fondazione in cemento armato, con numerosi pilastri spiccati che sostenevano un solaio sempre in cemento armato, rispondente alla tipologia di un porticato;

- l'area era soggetta a vincolo paesaggistico, ma l'intervento edilizio era stato effettuato senza concessione edilizia o permesso di costruire e senza il nulla-osta dell'autorità tutoria;

- in seguito alla presentazione in data 15.1.2004 di una domanda di sanatoria ex art. 13 legge 47/1985 (ora art. 36 DPR 380/2001), non poteva accogliersi l'istanza di sospensione del processo penale avanzata dal difensore, giacché era ormai abbondantemente trascorso il termine di sessanta giorni oltre il quale, a norma di legge, la richiesta si intendeva respinta;

- anche la istanza di sanatoria ambientale, *rectius* l'istanza per l'accertamento della compatibilità paesaggistica, presentata ex art. 1, comma 37 della legge 15.12.2004 n. 308, in data 28.1.2005, non imponeva la sospensione del processo, non essendo questa prevista dalla relativa norma di legge;

- non era necessario accertare se il preesistente porticato avesse le stesse caratteristiche tipologiche e volumetriche di quello in costruzione, di talché secondo la nuova normativa non fosse più necessario il permesso di costruire, ma fosse sufficiente la denuncia di inizio attività. Infatti, anche secondo la detta normativa, quando l'area interessata – come nel caso di specie – è sottoposta a vincolo, anche per gli interventi ammessi alla procedura semplificata della denuncia di inizio attività, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, che concretamente non era mai stata rilasciata.

2 – Il difensore dell'imputata, avv. Carmelo Franco, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi a sostegno.

2.1 - Col primo lamenta violazione dell'art. 521 c.p.p. laddove la Corte palermitana, premesso che in caso di demolizione e ricostruzione di un preesistente manufatto non è richiesto il permesso di costruire ma basta la denuncia di inizio attività, e preso atto che nel caso di specie non era possibile accertare se si trattava di demolizione e ricostruzione anziché di nuova costruzione, ha ritenuto che comunque la questione non era decisiva in quanto l'intervento edilizio era stato eseguito in zona vincolata senza la previa autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. In tal modo, secondo il ricorrente, la Corte, non solo ha invertito l'ordine della prova, ma ha anche violato il principio di correlazione tra fatto contestato (reato urbanistico) e fatto ritenuto in sentenza (reato ambientale).

2.2 - Col secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 157 c.p. e delle norme incriminatrici, laddove la sentenza impugnata, pur riconoscendo la natura di reati istantanei per i fatti contestati al capo C, ha ritenuto che per la determinazione del *tempus commissi delicti* si doveva far riferimento alla data dell'accertamento (8.8.2003), giacché l'imputata non aveva provato che il reato era stato commesso in data antecedente. In tal modo, secondo il ricorrente, la sentenza, non solo aveva ancora una volta invertito l'onere probatorio, ma aveva anche surrettiziamente travisato la natura istantanea del reato.

3 – Con memoria depositata il giorno 11.2.2008, altro difensore dell'imputata, avv. Andrea Di Lieto, ha articolato nuovi motivi.

In particolare, deduce:

6m



3.1 – violazione degli artt. 3, 22 e 37 DPR 380/2001, nonché difetto e illogicità di motivazione sul punto. Sostiene al riguardo che se è vero che la demolizione e ricostruzione di un manufatto in zona vincolata richiederebbe l'autorizzazione paesaggistica, è altrettanto vero che tale tipologia d'intervento non richiede più il permesso di costruire, sicché non è più possibile la condanna per il reato di cui all'art. 44 DPR 380/2001. Peraltro, non è nemmeno necessaria l'autorizzazione paesaggistica, e quindi esula anche il contestato reato di cui all'art. 163 D.Lgs. 490/1999 (ora art. 181 D.Lgs. 42/2004), giacché l'art. 152 D.Lgs. 490/1999 (ora art. 149 D.Lgs. 42/2004) esonera dalla predetta autorizzazione gli interventi di manutenzione straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, tra i quali rientra l'intervento contestato;

3.2 – violazione degli artt. 36 e 45 DPR 380/2001 (già artt. 13 e 22 legge 47/1985) e difetto della motivazione sul punto, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto che l'inutile decorso di sessanta giorni dalla presentazione della istanza di sanatoria comportasse il silenzio rifiuto da parte della pubblica amministrazione. Sostiene che, per le aree vincolate, il termine legale non inizia a decorrere se non dopo acquisito l'assenso ai fini ambientali. Inoltre, dopo l'entrata in vigore dell'art. 10 bis della legge 241/1990, il quale prevede che nei procedimenti ad istanza di parte il provvedimento di rigetto deve essere sempre preceduto dalla comunicazione all'interessato dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta del privato, devono ritenersi abrogate tutte quelle disposizioni che collegano alla decorrenza di un termine l'automatico rigetto di una istanza di parte;

3.3 – violazione di legge e difetto della motivazione sul punto, laddove i giudici di merito hanno dichiarata l'imputata colpevole del reato di cui all'art. 163 D.Lgs. 490/1999 (capo D), senza considerare che la norma era stata abrogata dall'art. 184 D.Lgs. 42/2004, e che la nuova norma sopravvenuta di cui all'art. 181 dello stesso D.Lgs. 42/2004 non può ritenersi in continuità normativa con la disposizione abrogata;

3.4 – prescrizione dei reati.

#### Motivi della decisione

4 – A norma dell'art. 585, comma 4, c.p.p. i motivi nuovi possono essere presentati fino a quindici giorni prima dell'udienza fissata per il giudizio di impugnazione.

Inoltre, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, i motivi nuovi devono avere per oggetto i capi o i punti della decisione già investiti dall'originario atto di impugnazione (v. per tutte Cass. Sez. Un. 25.2.1998, Bono). In altri termini, i motivi nuovi devono essere delimitati entro i confini del *thema decidendum* già devoluto con l'impugnazione principale: e ciò sia per rispettare il tenore letterale dell'art. 167 disp. att. e coord. c.p.p., secondo cui i motivi nuovi devono specificare i capi e i punti enunciati nell'impugnazione principale, ai quali i motivi stessi si riferiscono; sia per impedire che la presentazione di nuovi motivi divenga un facile strumento per eludere i termini perentori prescritti dai primi due commi dell'art. 585 c.p.p. per la proposizione della impugnazione.

Tanto premesso, occorre osservare che l'avv. Di Lieto, depositando in cancelleria la sua memoria in data 11.2.2008, ha rispettato il termine dilatorio di quindici giorni rispetto alla odierna udienza del 26.2.2008, posto che il quindicesimo giorno cadeva in di festivo (essendo domenica il 10.2.2008).

Tuttavia, il secondo e il terzo dei motivi nuovi sono inammissibili, perché hanno per oggetto capi o punti della impugnata sentenza, che non erano stati investiti dal ricorso principale.

Così, il motivo riferito al precedente paragrafo 3.3 riguarda il reato ambientale di cui al capo D, che non era oggetto della impugnazione principale. Peraltro, il motivo è anche infondato nel merito, giacché non v'è dubbio che – secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità – esiste perfetta continuità normativa tra la disposizione abrogata di cui all'art. 163, in



relazione all'art. 151, del D.Lgs. 490/1999, e la nuova norma incriminatrice di cui agli artt. 146 e 181 del D.Lgs. 42/2004.

Parimenti inammissibile è il motivo di cui al precedente paragrafo 3.2, in quanto riguarda un punto della sentenza impugnata – cioè la mancata sospensione del processo penale in pendenza della domanda di sanatoria presentata ai sensi dell'art. 13 della legge 47/1985 – che non era stato censurato nel ricorso originario.

*Ad abundantiam* si può peraltro osservare che anche questo motivo è privo di fondamento giuridico. Il legislatore è infatti chiaro nello stabilire, sia con l'art. 13, comma 2, legge 47/1985, sia con l'art. 36, comma 3, DPR 380/2001, che l'autorità competente deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di sanatoria, trascorsi i quali la domanda si intende rifiutata. Con la conseguenza che dopo la scadenza del termine viene meno l'obbligo del giudice penale di sospendere il procedimento, anche se permane il potere dell'autorità amministrativa di rilasciare tardivamente l'atto di sanatoria, ove accerti oltre il termine dei sessanta giorni l'esistenza dei relativi presupposti.

Nè si può sostenere – come fa il difensore ricorrente – che, quando occorre anche il parere di compatibilità paesaggistica, il termine predetto inizi a decorrere solo dopo l'acquisizione del parere, giacché una tesi siffatta è contraria sia all'ineludibile tenore letterario della disposizione, che non fa distinzione tra abusi urbanistici in zona vincolata e abusi urbanistici in zona non vincolata; sia alla prassi corrente delle autorità amministrative, che sono solite rilasciare l'atto di sanatoria appunto condizionandolo all'acquisizione della futura autorizzazione paesaggistica (il che significa che tale autorizzazione non segna il momento iniziale del procedimento).

Neppure può condividersi la seconda tesi prospettata sul punto, secondo cui l'entrata in vigore dell'art. 10 bis della legge 7.8.1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), introdotto con l'art. 6 della legge 11.2.2005 n. 15, laddove ha stabilito che “nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda”, ha implicitamente abrogato tutte quelle disposizioni che collegano alla decorrenza di un termine l'automatico rigetto della istanza di parte, che cioè – in altri termini – stabiliscono fattispecie di silenzio-diniego.

Infatti, a parte la decisiva considerazione che si tratta di norma processuale entrata in vigore dopo il procedimento di sanatoria di cui trattasi, e quindi inapplicabile al procedimento medesimo in base al principio *tempus regit actum*, occorre osservare che la disposizione, per la sua formulazione letterale, esclude dal suo ambito di applicabilità proprio i procedimenti amministrativi che prevedono ipotesi di silenzio-assenso o di silenzio-diniego (o rigetto o rifiuto). Invero, l'obbligo di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda è imposto solo per i casi in cui l'autorità amministrativa intende adottare un provvedimento “formale” di diniego della domanda, e quindi non è applicabile in tutti quei casi in cui il provvedimento finale si forma solo in modo “tacito” attraverso il silenzio tenuto dalla pubblica amministrazione per un determinato periodo di tempo.

Del resto, sembra andare nello stesso senso una recente decisione del Consiglio di Stato, che ha affermato l'inapplicabilità dell'art. 10 bis della legge 241/1990 ai procedimenti che sono connotati *ex lege* da tratti di assoluta specialità (come quello di condono edilizio straordinario), o il cui provvedimento conclusivo abbia contenuto vincolato (Sez. IV, sent. n. 5214 del 10.10.2007, ud. 9.10.2007, R. c. Comune di San Mauro Cilento e altri).

Estranea al *thema decidendum* è la pronuncia prodotta dal difensore (Cons. St. Sez V, n. 4565 del 23.8.2000), che ha soltanto affermato il carattere meramente ordinatorio del diverso termine previsto dall'art. 22, comma 2, legge 47/1985 per la fissazione dei ricorsi giurisdizionali contro i dinieghi di concessione in sanatoria.



Non è pertinente neppure la sentenza resa il 31.1.2008 dal Tar Campania (anch'essa prodotta dal difensore), la quale ritiene applicabile al procedimento per sanatoria urbanistica il (diverso) obbligo di concludere il procedimento con un espresso provvedimento formale, stabilito dall'art. 2 della legge 241/1990. Questo principio generale, infatti, deve ritenersi derogato dalla norma speciale che prevede il silenzio-diniego, cioè dall'art. 13 legge 47/1985, non a caso ripetuta anche dopo la legge 241/1990 con l'art. 36 DPR 380/2001.

5 – Occorre quindi affrontare il primo motivo principale (n. 2.1) e il primo motivo nuovo (n. 3.1), che hanno per oggetto il reato urbanistico di cui al capo A della rubrica e censurano con vari argomenti la motivazione con cui la sentenza impugnata ha affermato la sussistenza del medesimo.

La censura è fondata per quanto di ragione.

Occorre premettere in linea di fatto che i lavori di costruzione del c.d. porticato di cui trattasi erano ancora in corso alla data del sopralluogo, avvenuto il giorno 8.8.2003, e che quindi per l'inizio dei medesimi, verosimilmente risalente a vari mesi precedenti, non era ancora applicabile il testo unico approvato con DPR 380/2001, la cui entrata in vigore – come noto – è stata più volte prorogata sino al 30.6.2003.

Doveva farsi quindi riferimento alla legge 21.12.2001 n. 443, che, col sesto comma dell'art. 1, ha stabilito che, in alternativa a concessioni e autorizzazione edilizie, possono essere realizzati in base a semplice denuncia di inizio attività – tra l'altro – le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma.

Pertanto, se i lavori fossero iniziati dopo la suddetta entrata in vigore del DPR 380/2001 (30.6.2003), si doveva fare riferimento alla disposizione non sostanzialmente diversa di cui all'art. 22 dello stesso testo unico (come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 27.12.2002 n. 301). Secondo il primo comma di questo articolo, sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'art. 10, e quindi anche gli interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ma che (secondo la definizione di cui all'art. 3, lett d), ultimo periodo) consistono nella demolizione e nella ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma dell'edificio preesistente.

Per conseguenza, se – come sembra – la Corte panormita riteneva che l'imputata avesse ricostruito il vecchio porticato con la stessa volumetria e sagoma, non poteva limitarsi a escludere l'applicabilità del regime della denuncia di inizio attività sol perché era anche necessaria l'autorizzazione paesaggistica.

E' vero infatti che gli interventi edilizi in zone soggette a vincolo (storico-artistico o paesaggistico-ambientale) possono essere realizzati con la procedura della denuncia di inizio attività solo subordinatamente al rilascio del parere o dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo (comma 6 dell'art. 22 DPR 380/2001, e comma 8 dell'art. 1 legge 443/2001). Ma è anche vero che, quando si tratti di interventi ammessi al regime DIA di cui al citato primo comma dell'art. 22, la realizzazione senza titolo (quindi senza aver presentato denuncia di inizio attività; o senza aver conseguito il nulla-osta dell'autorità tutoria quando si tratta di immobile soggetto a vincolo) non è soggetta a sanzione penale; giacché questa è solo riservata (ex art. 44, comma 2 bis DPR 380/2001) agli interventi ammessi al regime DIA di cui al terzo comma del medesimo art. 22 (cd. SUPERDIA), e in particolare alle ristrutturazioni edilizie con aumenti di unità abitative, volumi, superfici etc., cioè a quegli interventi più impegnativi in cui il regime della denuncia di inizio attività è considerato alternativo al permesso di costruire, di talché la costruzione senza titolo o in difformità dal titolo incorre nello stesso trattamento sanzionatorio.

Concludendo sul punto, ritiene il collegio che la corte di merito doveva assolvere l'imputata dal reato urbanistico sub A per insussistenza del fatto, nella considerazione che il porticato ristrutturato senza aver presentato denuncia di inizio attività e senza aver conseguito il nulla-



osta paesaggistico configurava un illecito amministrativo soggetto alle sanzioni ripristinatorie e pecuniarie di cui all'art. 37, ma non un reato soggetto alle sanzioni di cui all'art. 44 D.P.R. 380/2001.

Ne deriva l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza limitatamente al reato sub A, perché il fatto non sussiste, con conseguente rideterminazione della pena per i reati residui, che questa Corte può quantificare ex art. 620 lett. l) c.p.p. in complessivi venticinque giorni di arresto ed euro 4.500 di ammenda, sulla falsariga del computo di pena operato dai giudici di merito.

Va solo precisato che l'assoluzione dal reato urbanistico per le ragioni suddette non esclude il potere dell'autorità competente di applicare le sanzioni ripristinatorie previste dalla legge (v. art. 37 DPR 380/2001; così come resta fermo l'ordine giudiziale di demolizione e riduzione in pristino conseguente alla condanna per il reato ambientale di cui al capo D.

6 – Restano infine da esaminare il secondo motivo principale (n. 2.2) e il quarto motivo nuovo (n. 3.4), con i quali si sostiene l'estinzione dei residui reati per prescrizione.

Come ha rilevato l'avv. Carmelo Franco, certamente incorre in errore giuridico la sentenza impugnata, laddove ha ritenuto che, pur trattandosi di reati istantanei, il *tempus commissi delicti* coincide con la data dell'accertamento (8.8.2003), giacché l'imputata <non ha fornito elementi che dimostrino una diversa data di consumazione>.

Ma la tesi dei difensori è ugualmente infondata.

Infatti, entrambi i reati residui (cioè quelli di cui agli artt. 2 e 13, 4 e 14 legge 1086/1971, e quello di cui all'art. 163 D.Lgs. 490/1999) sono reati permanenti, che perdurano sino a quando continua l'esecuzione dei lavori abusivi.

Nessun dubbio sussiste per il reato ambientale di cui al predetto art. 163 (ora art. 181 D.Lgs. 42/2004), giacché lo stesso tenore letterale della norma incriminatrice (che punisce "chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni ambientali") denota che la condotta incriminata perdura sino a quando prosegue la esecuzione dei lavori senza titolo.

Ma la stessa conclusione si impone per le contravvenzioni alla legge sulle opere in conglomerato cementizio armato (n. 1086/1971).

La prima è prevista dal combinato disposto degli artt. 2 e 13, che punisce chiunque commette, dirige o, in qualità di costruttore, esegue le opere in conglomerato cementizio armato senza la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori da parte di un professionista abilitato (la stessa formulazione è ripetuta negli artt. 64 e 71 del DPR 380/2001). Ciò significa che la condotta incriminata perdura sino a quando prosegue la esecuzione dei lavori senza la progettazione e la direzione richieste. Infatti, sino a che i lavori vengono proseguiti senza la garanzia di un professionista abilitato permane la lesione all'interesse tutelato dalla norma.

La seconda contravvenzione è prevista dal combinato disposto degli artt. 4 e 14, che punisce il costruttore che omette o ritarda la denuncia che deve presentare prima dell'inizio dei lavori (la stessa formulazione è ripetuta dagli artt. 65 e 72 DPR 380/2001). Il che evidentemente significa che la condotta incriminata ha inizio quando si incominciano i lavori senza presentare preventivamente la denuncia, ma perdura sino a quando si proseguono i lavori stessi senza provvedere a presentare (tardivamente) la denuncia prescritta. In altri termini, la prosecuzione dei lavori senza presentare la denuncia prolunga nel tempo la offesa del bene giuridico tutelato, che consiste nell'interesse dell'ufficio tecnico destinatario della denuncia a controllare l'ortodossia costruttiva delle opere in conglomerato cementizio armato. Per queste ragioni, insieme di carattere letterale e teleologico, non si può condividere la tesi di Cass. Sez. III, n. 2289 del 10.12.1998, Bordonaro, rv. 213007, che configura il reato *de quo* come istantaneo ad effetti permanenti.

Alla luce di questi principi, si deve osservare che, nel caso di specie, i lavori erano in corso sino alla data dell'8.8.2003 (v. sentenza di primo grado), senza che fosse stata ottenuta



l'autorizzazione paesaggistica, senza che fosse presentata la denuncia prescritta per le opere in conglomerato cementizio armato e senza che vi fosse progettazione esecutiva e direzione da parte di professionista abilitato per opere siffatte. Ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p. (nel testo vigente dopo la novella 5.12.2005 n. 251, applicabile alla presente fattispecie), il termine prescrizione massimo di quattro anni e mezzo, comprensivo degli atti interruttivi, scadeva quindi l'8.2.2008. Ma si devono anche computare una sospensione processuale di sessanta giorni (ex art. 159 c.p. novellato) per il rinvio del dibattimento dal 20.7.2005 al 30.10.2005, e un'altra sospensione di quattordici giorni per il rinvio dal 3 al 17 ottobre 2005, sempre disposti su richieste per impedimento dei difensori. Per conseguenza per nessuno dei reati residui è ancora maturata la prescrizione.

**P.Q.M.**

la Corte suprema di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 44 lett. b) D.P.R. 380/2001, e ridetermina la pena complessiva in giorni venticinque di arresto ed euro 4.500 di ammenda. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma il 26.2.2008.

Il consigliere estensore  
(Pierluigi Onorato)

Il cancelliere

Il presidente  
(Claudio Vitalone)

